## SCHEMA DI CONVENZIONE ART. 56 D.LGS. N. 107/2017 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, ART. 5, C. 1, LETT. E), D.LGS. N. 107/2017 TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, AI SENSI DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281 L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno del mese di in Boschi Sant'Anna, presso la Residenza Municipale, sita in Piazza Sant'Anna, n. 31, tra: 1.Il/La \_\_\_\_\_\_, nato/a in \_\_\_\_\_(\_) il /\_/\_\_\_\_, C.F.\_\_\_\_\_\_\_, il/la quale in qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_, decreto di nomina n. \_\_del \_\_/\_\_, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, e al Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012 e interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Boschi Sant'Anna C.F. e partita IVA 00686570235, Piazza Sant'Anna n. 31, per la qual carica è domiciliato/a; 2. Il Sig. Gianfranco Fanton, nato in Cavarzere (VE) il 02/03/1956, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante, dell'Associazione Lega

Europea per la Difesa del Cane ODV, con Sede Legale in Merlara	
- (PD) - Via Argine n. 863, C.F.91015730285, P.IVA 04163030283,	
iscritta al R.U.N.T.S. 20/12/2022 al n. 84914;	
PREMESSO CHE:	
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il	
"Codice del Terzo Settore" riconosce "il valore e la funzione	
sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo,	
dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono	
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo",	
ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed	
 autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il	
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
 sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato,	
le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del	
D.Lgs. 117/2017);	
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona	
che per libera scelta svolge attività in favore della comunità	
e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e	
le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle	
persone e delle comunità beneficiarie della sua azione"	
(articolo 17 del d.lgs. 117/2017);	
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
modo nemmeno dal beneficiario;	
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario	
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per-	
2	

l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabilit	i
dalla stessa organizzazione;	
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsias	i
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché co	n
ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale co	n
l'organizzazione di cui fa parte;	
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente all	e -
amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con l	9
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozion	9
sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore d	i
terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, s	9
più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";	
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblic	a
amministrazione individui le organizzazioni e le associazion	i
di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediant	e
procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto de	i
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza	,
partecipazione e parità di trattamento;	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21/03/2022	
esecutiva ai sensi di legge, sono stati formulati indirizzi a	
Responsabile del procedimento relativamente all'attivazion	
delle procedure necessarie per la gestione e l'affidamento dell	
attività di custodia degli animali d'affezione dimessi da	
canile/gattile sanitario provinciale e per i quali non sia stat	2
3	

identificato/reperito il proprietario;	
- con avviso n. 3272 del 30/06/2022 pubblicato sul sito	
istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stato	
dato avvio alla procedura per consentire a tutte le associazioni	
e le organizzazioni di volontariato accedere alla collaborazione	
con l'ente;	
- con Determinazione/D.G.C./D.C.C. n del sono state	
approvate le risultanze della procedura di co-programmazione e	
co-progettazione, ed il relativo schema di convenzione,	
espletate ai sensi degli artt. 55-56 del D.Lgs. n. 107/2017;	
Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione	_
convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 - ACCETTAZIONE DELLE PREMESSE	
Le premesse, accettate, costituiscono parte integrante della	
presente Convenzione.	
ART. 2 -OGGETTO	
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale,	
applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa	
procedura ad evidenza pubblica, il Comune si avvale	
dell'attività dell'Associazione denominata Lega Europea per la	
Difesa del Cane ODV, iscritta nel R.U.N.T.S. e, quindi, affida	
alla stessa la gestione dell'attività di interesse generale art.	
5, c. l, lett. e), D.LGS. N. 107/2017, " tutela degli animali	
e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto	
4	

della popolazione detentrice di animali d'affezio	one, per
monitorare e prevenire situazioni attivanti i processi	oggetto
della convenzione.	
ART. 4 - SOGGETTI RESPONSABILI	
I soggetti responsabili individuati per ambiti di com	mpetenza,
nei processi gestionali di sussidiarietà e cooperazion	e, sono:
- il Comune di Boschi Sant'Anna, che attiva le cor	nseguenti
azioni per il perseguimento e raggiungimento, assie	eme e di
comune accordo con L.Eu.Di.Ca., delle finalità e s	copi del
convenzionamento; ulteriormente vigila sull'oper	rato di
quest'ultima, ne sostiene proporzionalmente i costi	a mezzo
rimborso documentato, concorda, con opportuno d	confronto
univoco, la presa in custodia degli animali d'af	Efezione,
promuove e gestisce la "campagna" di sensibilizza:	zione ed
informazione alla popolazione, censisce e localizza gla	i animali
presenti sul territorio; detiene (implementa) e cust	odisce i
dati risultanti da tale censimento e localizzazione;	
- l'Associazione L.Eu.Di.Ca. che agisce per il persegu	uimento e
raggiungimento, assieme al Comune, delle finalità e s	copi del
convenzionamento; comunica sull'andamento del serviz	io sotto
l'aspetto di tipologia e frequenza di casistic	he, con
indicizzazione periodica degli animali ospitati	, sulla
rispondenza delle azioni promosse di sensibilizza:	zione ed
informazione alla popolazione, sull'andamento dei cost.	i diretti
ed indiretti proporzionalmente imputabili a rimborso	nei suoi
6	

confronti;	
ART. 5 - IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE	
Definite come azioni a carico di L.Eu.Di.Ca. nello svolgimento	
del servizio minimo essenziale, istituzionalmente in	
sussidiarietà al Comune, sono:	
- Ricovero dei cani/gatti presso la propria struttura; più	
specificatamente la sistemazione dei cani/gatti dovrà avvenire	
in box o recinti all'esterno dei quali dovrà essere apposto ben	
visibile un cartello riportante il n° di box;	
- Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli	
animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere	
possibile per i cani/gatti ospitati secondo la regola di buona	
condotta e diligente cura;	
- Garantire l'alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e	
quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in	
buona salute;	
- Assicurare a ciascun animale uno spazio minimo nel box	
sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati	
di abbeveraggio permanente e di adeguate protezioni contro le	
avversità meteorologiche;	
- Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni	
igienico-sanitarie ottimali rimuovendo le deiezioni solide e	
liquide;	
- Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione,	
disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera-	
7	
·	

area adibita a canile;	
- Prestare le cure sanitarie ordinarie agli animali ospitati,	
successivamente al primo intervento del Canile Sanitario	
dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;	
- Agevolare e promuovere l'affidamento ed adozione dei cani ai	
privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate	
ai cittadini e concordate con l'Amministrazione che contribuirà	
a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni. La	
cessione dell'animale dovrà essere comunicata al Servizio	
Veterinario competente, completa dei dati anagrafici	
dell'adottante o affidatario e delle caratteristiche	
dell'animale, nonché il numero di microchip. L'adozione sarà	
consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce	
o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non	
svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino	
attività di allevamento e commercializzazione di animali di	
affezione. L'adozione sarà altresì consentita ai richiedenti	
che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie	
di cani aggressive, o con il maltrattamento.	
- L'approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto	
espletamento del servizio e corretto funzionamento della	
struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la	
disinfestazione e la disinfezione;	
- Il pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono,	
8	

rifiuti, ecc) per il funzionamento del servizio;	
- Stipulazione delle assicurazioni previste dalla normativa,	
sia per i soggetti operanti nel contesto dell'associazione che	
per i luoghi, ove dovute;	
- La tenuta di un registro di carico e scarico degli animali,	
in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni	
animale, e il riferimento identificativo (microchip). Le entrate	
dovranno essere accompagnate dal verbale di cattura, e eventuale	
documento di dimissione dal canile sanitario della competente	
ULSS. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di	
restituzione del cane al legittimo proprietario, affido, affido	
temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, cartaceo o	
informatico, garantirà in modo permanente la tracciabilità dei	
movimenti di ingresso / uscita e delle relative date;	
- La tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto	
informatico, all'interno del quale vi sia la fotografia del cane	
con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del	
microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno	
essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno	
essere presentati ed esibiti su richiesta del personale	
dell'amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche	
periodiche.	
Art. 6 - IMPEGNO DEL COMUNE	
Definite come azioni da eseguirsi dal Comune e congiuntamente a	
L.Eu.Di.Ca. nell'ottica della sensibilizzazione ed informazione	
9	

per la tutela e benessere degli animali d'affezione, con	
particolare riguardo alla prevenzione del randagismo, sono:	
- L'organizzazione di almeno 2 incontri/anno, aperti ai	
cittadini residenti nel Comune di Boschi Sant'Anna, per la	
trattazione delle normative e delle buone pratiche per la	
detenzione di animali d'affezione e per le casistiche a queste	
correlate; in questa azione il Comune darà disponibilità dei	
luoghi, oltre che il sostegno all'iniziativa, mentre	
l'Associazione disporrà di proprio personale per la relazione	
agli intervenuti;	
- La creazione e l'inserimento nella home-page del sito internet	
istituzionale del Comune di apposita sezione/pagina web, per la	
presentazione e promozione dell'Associazione, anche attraverso	
link di re-indirizzamento al sito dell'Associazione;	
- La verifica a campione sul territorio comunale, con frequenza	
concordata, nel mezzo del personale del Comando di Polizia	
Locale, dello stato di detenzione degli animali d'affezione.	
Art. 7 - RIMBORSI	
Sono rimborsabili, quale recupero di spese effettivamente	
sostenute, tutti gli oneri debitamente documentati, ascrivibili	
nel bilancio dell'Associazione e necessari all'espletamento del	
servizio oggetto della Convenzione, tra cui a titolo	
esemplificativo e non esaustivo vi sono:	
- copertura assicurativa, per la quota parte imputabile	
direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;	
10	

- gli alimenti e i presidi sanitari per la cura degli animali	
per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto	
della presente convenzione;	
- materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio	
e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti	
per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione;	
- le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per la	
quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della	
presente convenzione;	
• i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa	
alla presente convenzione.	
Il metodo di rendicontazione è quello descritto nell'Allegato	
al verbale della seduta di co-progettazione del 30/05/2023, che	
costituisce in tal senso parte integrante della presente	
convenzione.	
In via esemplificativa, indicizzando da bilancio depositato e	
riferito ai costi sopra menzionati, è stato determinato il	
rimborso per capo/animale custodito presso la struttura	
giornaliero, per € 6,10 animale/giorno (oltre IVA di legge).	
Nell'eventualità che durante l'anno solare non si verificano	
casi di custodia, al fine di determinare un rimborso annuo	
all'Associazione, sono valutati i costi fissi indipendentemente	
dalla presenza di animali, determinando l'importo da rimborsare	
in € , come determinato dal verbale di co-progettazione	
della seduta del 30/05/2023.	
 11	

La corresponsione dei rimborsi avverrà in due momenti: una in	
forma anticipativa / previsionale, su richiesta	
dell'Associazione ed entro il mese di giugno di ogni anno, ed	
una a consuntivo validato all'Organo di Controllo, da rendersi	
entro il mese di marzo dell'anno successivo di competenza	
ART. 8 - DURATA	
La durata del convenzionamento è fissato in 3 anni dalla data	
di sottoscrizione del presente atto.	
ART. 9 - CONTROLLI	
I controlli sull'operatività del convenzionamento sono in capo	
al Comune, che a mezzo di proprio personale può verificare anche	
presso le sedi operative di L.Eu.Di.Ca. la rispondenza di quanto	
previsto per il servizio.	
ART. 10 - RESPONSABILITÀ	
la responsabilità nei rapporti con i soggetti terzi per	
l'operato conseguente all'attuazione del convenzionamento è in	
capo a L.Eu.Di.Ca.; a norma dell'articolo 18 del Codice del	
Terzo settore, la stessa dichiara di essere dotata di una	
polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e	
malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di	
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;	
gli oneri economici assicurativi, per quota al servizio	
convenzionato, sono ascrivibili ai rimborsi.	
ART. 11 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
12	

La risoluzione del convenzionamento è in facoltà ai soggetti	
coinvolti per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni	
assunte; ulteriormente il Comune può avviare la procedura di	
risoluzione al verificarsi di cessazione, liquidazione o	
mutazione della natura giuridica dell'Associazione; la	
risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione	
in forma scritta della conclusione del procedimento di	
<u>contestazione.</u>	
ART, 12 - CONTROVERSIE	
Le controversie tra le parti, se insorgenti e riferite	
all'applicazione del progetto e dei disposti convenzionali,	
saranno ricomposte con un tentativo di amichevole conciliazione;	
diversamente sarà competente il Tribunale di Verona.	
ART. 13 - RINVIO DI NORMATIVA	
Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune e	
l'Associazione rinviano alla normativa afferente il Codice del	
Terzo Settore ed al codice civile. Eventuali novelle legislative	
e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la	
necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della	
presente, se non comportano modifiche sostanziali alla stessa o	
svantaggio per gli intervenuti.	
ART. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO	
13	

Agli effetti della presente Convenzione la ditta incaricata	
elegge il proprio domicilio in Boschi Sant'Anna Piazza	
Sant'Anna, n. 31, presso la Sede dell'Amministrazione Comunale.	
ART. 15 - SPESE	
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della	
presente, ove applicabili, sono a carico dell'Associazione.	
Il Comune e l'Associazione provvederanno a registrazione	
esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).	
ART. 16 - CONDIZIONI DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.	
Si procederà alla risoluzione della convenzione nel caso di	
violazione da parte dell'Associazione e per il tramite dei suoi	
associati a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento	
di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n.	
62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei	
dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001	
e del Codice di comportamento del Comune di Boschi Sant'Anna	
 adottato con deliberazione di G.C. n. 03 del 30/01/2014,	
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Boschi	
Sant'Anna, sezione amministrazione trasparente.	
ART. 17 - NORMA ANTICORRUZIONE	
Si dà atto che il Sig. Gianfranco Fanton, in rappresentanza	
dell'Associazione L.Eu.Di.Ca., dichiara, ai sensi dell'art. 53,	
c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti	
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver	
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato	
14	

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Boschi	
Sant'Anna per il triennio successivo alla conclusione del	
rapporto di lavoro e sino alla data dell'avvio della procedura	
di cui alla presente convenzione.	
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Ai sensi del regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo	
alla protezione del dato personale, i dati forniti saranno	
trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Boschi	
Sant'Anna al fine dell'esecuzione della convenzione.	
L'Associazione sarà designata, ai sensi del G.D.P.R.,	
responsabile del trattamento dei dati personali, di cui è	
titolare il Comune, che al medesimo saranno affidati per	
l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.	
ART. 20 - NORME GENERALI	
L'Associazione dichiara di non essere sottoposta alle sanzioni	
di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica	
amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche	
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto	
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né esser nelle condizioni di	
 Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né esser nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del	
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del	
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.	
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.  Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica,	
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.  Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica,  è stato redatto su 15 (quindici) pagine e parte della	
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.  Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica,  è stato redatto su 15 (quindici) pagine e parte della	
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del  Decreto Legislativo n. 165 del 2001.  Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica,  è stato redatto su 15 (quindici) pagine e parte della  sedicesima.	

Le parti, letta la presente e confermandone ogni sua parte,	
l'approvano e sottoscrivono.	
IL COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	
L'ASSOCIAZIONE LE.U.DI.CA.	
•	
	_
16	